





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Modifica DGR n. 210/2016 di approvazione schema di bando **sottomisura 3.2** Modifica DGR n. 209/2016 di approvazione schema di bando **sottomisura 3.1** - Modifica della DGR . 262 del 25/03/2016 di approvazione dello schema di bando **sottomisura 4.2** operazione A e operazione B. Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto per la **sottomisura 3.2** -

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.Lgs 118/2011;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- \* di modificare la DGR n. 210 del 18/03/2016 di approvazione dello schema di bando per la **sottomisura 3.2** - *Azioni di informazione e promozione dei prodotti di qualità*, al fine di inserire il finanziamento di iniziative relative a produzioni di qualità il cui prodotto in uscita dalla fase di trasformazione non risulta incluso all'interno dell'allegato I del TFUE, coerentemente con la relativa scheda di misura del PSR approvato, oltre a integrare la parte dello schema tipo di bando con la preventiva comunicazione delle iniziative finanziate al fine di permettere eventuali controlli in fase di realizzazione delle stesse, come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante;
- di istituire un regime di aiuto dal titolo "*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 3, SOTTOMISURA 3.2, OPERAZIONE A) "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"* - in esenzione ai sensi dell'articolo 49 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015);
- di comunicare, secondo l'articolo 9 del richiamato Reg. UE n. 702/2014, il regime di aiuto di cui sopra attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione ai sensi dell'articolo 3 del Reg CE 794/2004 ;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di applicare le “Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”, allegato B alla presente delibera, di cui è parte integrante;
- di modificare la DGR n. 209 del 18/03/2016 di approvazione dello schema di bando per la **sottomisura 3.1** *Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità*, abbassando la soglia minima di accesso, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio e limitatamente ai casi di sottomisura 3.1 attivata in filiera e per i futuri bandi della sottomisura attivata fuori filiera;
- di modificare la DGR 262 del 25/03/2016 di approvazione dello schema di bando della **sottomisura 4.2** operazione A e Operazione B, relativamente alle modalità di redazione della graduatoria dei progetti ammessi ed alla ripartizione finanziaria che, al lordo dell’incremento previsto dalla DGR n. 481 del 23/05/2016, viene stabilita in via provvisoria in € 3,6 milioni per l’Operazione A) e € 3,4 milioni per l’Operazione B), con possibilità di rimodulare, con successivo atto, dette somme fino al completo esaurimento della dotazione complessiva del bando pari a 7 milioni di Euro;
- di stabilire che l’onere derivante dalla presente deliberazione è garantito con la copertura finanziaria già attestata con le DGR n. 209 e 210 del 18/03/2016 e 262 del 25/03/2016.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Fabrizio Costa)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioffi)

Il Vicepresidente  
(Anna Casini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*Normativa di riferimento*

- Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
- Reg. UE n.240/2014 recante un Codice Europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei
- Approvazione in Consiglio n.108 del 17/07/2014 “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”
- Decisione n.5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Deliberazione amm.va n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale di approvazione del PSR Marche 2014-2020
- DGR 660 del 7/8/2015 "Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa regionale concernente: "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015";
- DGR n. 126 del 22/02/2016 di approvazione schema di bando mis. 4.2 e istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto;
- DGR n. 262 del 25/03/2016 di Modifica della DGR n. 126 del 22/02/2016 concernente "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione Schema di bando - Sottomisura 4.2 Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici. Istituzione e comunicazione alla Commissione europea del relativo regime di aiuto" Sostituzione allegati A e B - Annullamento DGR n. 211 del 18/03/2016;
- DGR n. 209 del 18/03/2016 di approvazione schema di bando mis. 3.1;
- DGR n. 210 del 18/03/2016 di approvazione schema di bando mis. 3.2.;
- DGR n. 335 del 18/04/2016 avente ad oggetto "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 - 2020 - Approvazione calendario previsionale uscita primi bandi PSR 2014-2020".
- DGR n. 481 del 23/05/2016 avente per oggetto Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR Marche 2014 - 2020. Incremento dedisponibilità finanziaria Bandi Sottomisura 4.1 e Sottomisura 4.2 Operazione A) e Operazione B). Modifica DGR 994 del 16/11/2015 e DGR 126 del 22/02/2016 successivamente modificata dalla DGR 262 del 25/03/2016.
- Decreto Dirigente Servizio Ambiente e Agricoltura n. 179 del 01/04/2016 di approvazione del bando Sottomisura 4.2 Operazione A) e B).

*Motivazione*

Con Decisione n. 5345 del 28.7.2015, la Commissione Europea ha approvato il PSR Marche 2014-2020 che successivamente è stato approvato dall'Assemblea legislativa regionale con D.A. n. 3 del 15.9.2015.

Con la delibera n. 210 del 18/03/2016, è stato approvato lo schema di bando per la **Sottomisura 3.2** relativa al sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.

In tale delibera non è stata prevista la possibilità di finanziare interventi a favore di produzioni che alla fine del processo di trasformazione non sono più incluse all'interno dell'allegato I del TFUE, ancorché prevista nella relativa scheda di misura del PSR approvato. Pertanto è necessario modificare lo schema tipo di bando approvato con la suddetta delibera inserendo il riconoscimento delle spese per interventi sulle tipologie di prodotti sopra specificati, come riportato nell'allegato A al presente atto. A tal fine occorre istituire un regime di aiuto dal titolo "*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - MISURA 3, SOTTOMISURA 3.2, OPERAZIONE A) "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"* - in esenzione ai sensi dell'articolo 49 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015) e comunicare, secondo l'articolo 9 del richiamato Reg. UE n. 702/2014, il regime di aiuto di cui sopra attraverso una sintesi trasmessa mediante il sistema di notifica elettronica alla Commissione ai sensi dell'articolo 3 del Reg CE 794/2004;



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per le modalità di accesso allo specifico regime di aiuto si farà riferimento all'allegato B della presente DGR nel quale vengono stabilite condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato.

Sempre nella stessa DGR 210/16, per un mero errore materiale non è stata inserita la preventiva comunicazione delle iniziative finanziate.

Affinché sia possibile effettuare un eventuale sopralluogo in corso di realizzazione delle stesse, al paragrafo 5.2.1. "Aiuto agli investimenti" dello schema di bando prima del penultimo capoverso deve essere inserito pertanto quanto di seguito specificato:

*"Tutte le iniziative debbono essere preventivamente comunicate all' Organismo delegato affinché sia possibile un eventuale sopralluogo in corso di realizzazione. I termini di preavviso per l'inoltro della comunicazione sono fissati in 7 giorni solari.*

*Eventuali variazioni al programma comunicato devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo delegato al controllo. Qualora, successivamente all'invio della comunicazione iniziale, intervengono variazioni relative ai dati ed alle informazioni in essa contenute, il beneficiario dovrà provvedere a trasmettere all'Organismo di controllo una comunicazione in variazione entro le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente la data di previsto inizio dell'intervento. Tale comunicazione in variazione dovrà essere trasmessa anche qualora si verifichi la circostanza dell'annullamento di una delle operazioni pianificate. Non saranno accettate Comunicazioni in variazione presentate contestualmente al controllo."*

Risulta pertanto necessario prevedere tale modifica così come riportata nell'allegato A della presente deliberazione.

Con riferimento allo schema di bando per la **Sottomisura 3.1** - relativa al supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità, approvato con DGR 209 del 18/03/2016 - la soglia minima di accesso pari a 0,20 è risultata troppo restrittiva.

Infatti il punteggio di 0,20 può essere raggiunto solo dalle aziende che hanno la priorità C (certificazione di produzioni biologiche) o che intendono aderire ad una nuova denominazione di qualità (Dop/IGP o QM) approvata al più tardi 36 mesi prima della domanda (priorità A). Poiché tuttavia negli ultimi 36 mesi sono state approvate solo alcune produzioni QM, ed una sola nuova denominazione IGP per le Marche (patata rossa di Colfiorito) di fatto le possibilità di accedere alla sottomisura per le aziende che operano nei sistemi qualità presenti nella Regione Marche sono ridotte.

Pertanto si propone di abbassare il punteggio minimo di accesso da 0,20 a **0,10** consentendo anche agli agricoltori che partecipano a progetti di filiera di aderire ai sistemi di qualità.

Detta modifica non si applica al bando già emanato della sottomisura attivata fuori filiera.

Risulta pertanto necessario prevedere tale modifica così come riportata nell'allegato A della presente deliberazione.

Infine per la **Sottomisura 4.2** Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici, si ritiene necessario operare una rimodulazione della dotazione finanziaria fra le operazioni A) e B), dotazione che con DGR n. 481 del 23/05/2016 è stata innalzata ad € 5,7 milioni per l'operazione A) e ad € 1,3 milioni per l'operazione B). Con il presente atto vengono quindi modificate le delibere n. 994 del 16/11/2015, n. 126 del 22/02/2016 successivamente modificata dalla DGR 262 del 25/03/2016, relativamente alla ripartizione delle risorse fra le due Operazioni.

In considerazione del fatto che gli investimenti relativi all'operazione B) rivestono particolare importanza, in quanto riguardano interventi finalizzati esclusivamente alla riduzione dei consumi energetici, si intende favorire questo tipo di investimenti, garantendo la finanziabilità del più alto numero possibile di interventi, compa-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tibilmente con la dotazione finanziaria massima del PSR per detta Operazione, pari attualmente ad € 3,4 milioni.

Qualora le richieste per tale operazione non dovessero risultare sufficienti ad utilizzare l'intera somma disponibile, con specifico atto, la dotazione delle due Operazioni verrà rimodulata fino al completo esaurimento della dotazione massima del bando pari ad € 7 milioni.

Per la sottomisura 4.2 attivata nella filiera invece, si dispone che per l'Operazione A) le risorse siano pari a € 3.234.000,00 € di quota FEASR, corrispondenti a € 7.500.000,00 di spesa pubblica, mentre per la Operazione B) non sono previste dotazioni specifiche, pur rimanendo attiva la possibilità di attribuire lo specifico punteggio prioritario all'investimento che rispetti le condizioni specifiche di detta Operazione.

Per una migliore lettura delle procedure, si ritiene opportuno integrare il testo del Cap. 6.2.4 *Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria* dello schema di bando della **sottomisura 4.2** approvato con DGR n. 126 del 22/02/2016 e successivamente modificato dalla DGR n. 262 del 25/03/2016, pubblicato con decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 179 del 01/04/2016, con il seguente periodo che chiarisce le modalità di redazione della graduatoria: *"A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di misura predispose la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili. Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione del contributo nei limiti della disponibilità finanziaria relativa a ciascun tipo di Operazione. Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. L'assegnazione del contributo avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla disponibilità finanziaria di ciascuna Operazione. Prima dell'approvazione della graduatoria, potranno essere rimodulate le risorse assegnate alle due Operazioni al fine di garantire il pieno utilizzo della disponibilità finanziaria prevista per la misura 4.2 pari ad € 7 milioni. Se ciò non fosse possibile, qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento anche parziale di una o entrambe le Operazioni, il richiedente avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, realizzando comunque la totalità del progetto. In caso contrario a seguito di espressa rinuncia, il responsabile del procedimento procederà nello scorrimento della graduatoria con gli stessi criteri fino al completo esaurimento della dotazione finanziaria. La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura."*

Risulta pertanto necessario prevedere tale modifica così come riportata nell'allegato A della presente deliberazione.

Con il presente atto si conferma la copertura finanziaria come di seguito specificato:

- per € 40.000,00 nell'ambito delle disponibilità già attestate con DGR n. 209 del 18/03/2016 a carico del capitolo 2160320007 del bilancio 2016/2018, per € 20.000,00 a carico dell'annualità 2017 e per € 20.000,00 a carico dell'annualità 2018;
- per 853.200,00 nell'ambito delle disponibilità già attestate con DGR n. 210 del 18/03/2016, a carico del capitolo 2160320007 del bilancio 2016/2018, per € 170.640,00 a carico dell'annualità 2016 e per € 341.280,00 a carico dell'annualità 2017 e per € 341.280,00 a carico dell'annualità 2018;
- per 853.200,00 nell'ambito delle disponibilità già attestate con DGR n. 262 del 25/03/2016 a carico del capitolo 2160320007 del bilancio 2016/2018, per € 298.620,00 a carico dell'annualità 2016 e per € 255.960,00 a carico dell'annualità 2017 e per € 298.620,00 a carico dell'annualità 2018;

*Esito dell'istruttoria*

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il responsabile del procedimento  
(Lorenzo Bisogni)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la copertura finanziaria derivante dal presente atto, con riferimento alla quota di cofinanziamento regionale pari a complessivi € 1.746.400,00 è garantita, nell'ambito delle disponibilità già attestate con DD.GG.RR. 209/2016, 210/2016 e 262/2016, a carico del capitolo 2160320007 ex capitolo 30906715 Missione 16 – Programma 03 del bilancio 2016/2018, come di seguito riportato:

- nell'ambito della disponibilità già attestata nella DGR 660/2015 per le annualità 2016 e 2017 così suddivisa: per la quota di € 469.260,00 annualità 2016 e per la quota di € 617.240,00 annualità 2017.
- A carico della disponibilità del capitolo 2160320007 ex 30906715 per la quota di € 659.900,00 annualità 2018.

Il responsabile della PO  
Controllo contabile della spesa 2

(Stefania Denaro)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Il dirigente del Servizio  
Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 18 pagine, di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta  
(Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

### **Modifiche alla DGR n. 209/2016, alla n. 210/2016 e alla n. 262/2016**

Di seguito si riportano gli elementi specifici che modificano o integrano, quanto stabilito dalle risopettive DGR di approvazione dello schema di bando di misura.

#### **DGR 209 del 18/03/2016 Sottomisura 3.1 - Supporto a titolo di incentivo per i costi di partecipazione ai sistemi di qualità.**

Per tale Sottomisura lo schema tipo di bando al cap. 5.1.3 "Requisiti del progetto" prevede una soglia minima di accesso pari a 0,20. Tale limite è risultato troppo restrittivo, infatti il punteggio di 0,20 può essere raggiunto solo dalle aziende che hanno la priorità C (certificazione di produzioni biologiche) o che intendono aderire ad una nuova denominazione di qualità (Dop/IGP o QM) approvata al più tardi 36 mesi prima della domanda (priorità A). Poiché tuttavia negli ultimi 36 mesi sono state approvate solo alcune produzioni QM, ed una sola nuova denominazione IGP per le Marche (patata rossa di Colfiorito) di fatto le possibilità di accedere alla sottomisura per le aziende che operano nei sistemi qualità presenti nella Regione Marche sono ridotte.

Pertanto si propone di abbassare il punteggio minimo di accesso da 0,20 a 0,10 consentendo anche agli agricoltori che partecipano a progetti di filiera di aderire ai sistemi di qualità.

Detta modifica non si applica al bando già emanato della sottomisura attivata fuori filiera.

#### **DGR 210 del 18/03/2016 Sottomisura 3.2. – Operazione A) Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.**

Con la delibera n. 210 del 18/03/2016, è stato approvato lo schema di bando per la Sottomisura 3.2 Operazione A

In tale delibera non è stata prevista la possibilità di finanziare interventi a favore di produzioni che alla fine del processo di trasformazione non sono più incluse all'interno dell'allegato I del TFUE, ancorché prevista nella relativa scheda di misura del PSR approvato. Pertanto è necessario modificare lo schema tipo di bando approvato con la suddetta delibera inserendo al Cap. 5.1.3.1 "Requisiti del progetto pluriennale" paragrafo "LIMITI ED ESCLUSIONI", la seconda spunta va sostituita con la presente frase: "Le attività di informazione e promozione devono riguardare esclusivamente le produzioni agricole di cui all'Allegato I del TFUE come prodotti in ingresso del processo di trasformazione."

Al cap 5.4.1 "Entità dell'aiuto" dopo la prima riga va aggiunta la seguente frase:

*"Limitatamente alle PMI così come definite nell'allegato I del reg. UE 702/2014, regime di aiuto in esenzione denominato PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 3, SOTTOMISURA 3.2, OPERAZIONE A) "Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno" - in esenzione ai sensi dell'articolo 49 Regolamento UE 702 del 25.06.2014 (GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015) che garantisce una intensità di aiuto pari al 70%, della spesa ammissibile del progetto."*

In questo caso si applicano le condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato, di cui all'allegato B della presente DGR.

*chy*





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sempre nella stessa DGR 210/16, per un mero errore materiale non è stata inserita la preventiva comunicazione delle iniziative finanziate.

Affinché sia possibile effettuare un eventuale sopralluogo in corso di realizzazione delle stesse, al paragrafo 5.2.1. "Aiuto agli investimenti" dello schema di bando prima del penultimo capoverso deve essere inserito pertanto quanto di seguito specificato:

*"Tutte le iniziative debbono essere preventivamente comunicate all' Organismo delegato affinché sia possibile un eventuale sopralluogo in corso di realizzazione. I termini di preavviso per l'inoltro della comunicazione sono fissati in 7 giorni solari.*

*Eventuali variazioni al programma comunicato devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo delegato al controllo. Qualora, successivamente all'invio della comunicazione iniziale, intervengono variazioni relative ai dati ed alle informazioni in essa contenute, il beneficiario dovrà provvedere a trasmettere all'Organismo di controllo una comunicazione in variazione entro le ore 13.00 del giorno lavorativo precedente la data di previsto inizio dell'intervento. Tale comunicazione in variazione dovrà essere trasmessa anche qualora si verifichi la circostanza dell'annullamento di una delle operazioni pianificate. Non saranno accettate Comunicazioni in variazione presentate contestualmente al controllo."*

**DGR 262 del 25/03/2016 Sottomisura 4.2. – Operazione A) Operazione A) - Investimenti materiali e immateriali realizzati da imprese agroalimentari e Operazione B) - Investimenti materiali e immateriali per la riduzione dei consumi energetici.**

Per detta Sottomisura si ritiene necessario operare una rimodulazione della dotazione finanziaria fra le operazioni A) e B), dotazione che con DGR n. 481 del 23/05/2016 è stata innalzata ad € 5,7 milioni per l'operazione A) e ad € 1,3 milioni per l'operazione B). Con il presente atto vengono quindi modificate le delibere n. 994 del 16/11/2015, n. 126 del 22/02/2016 successivamente modificata dalla DGR 262 del 25/03/2016, relativamente alla ripartizione delle risorse fra le due Operazioni.

In considerazione del fatto che gli investimenti relativi all'operazione B) rivestono particolare importanza, in quanto riguardano interventi finalizzati esclusivamente alla riduzione dei consumi energetici, si intende favorire questo tipo di investimenti, garantendo la finanziabilità del più alto numero possibile di interventi, compatibilmente con la dotazione finanziaria massima del PSR per detta Operazione, pari attualmente ad € 3,4 milioni.

Qualora le richieste per tale operazione non dovessero risultare sufficienti ad utilizzare l'intera somma disponibile, con specifico atto, la dotazione delle due Operazioni verrà rimodulata fino al completo esaurimento della dotazione massima del bando pari ad € 7 milioni.

Per la sottomisura 4.2 attivata nella filiera invece, si dispone che per l'Operazione A) le risorse siano pari a € 3.234.000,00 € di quota FEASR, corrispondenti a € 7.500.000,00 di spesa pubblica, mentre per la Operazione B) non sono previste dotazioni specifiche, pur rimanendo attiva la possibilità di attribuire lo specifico punteggio prioritario all'investimento che rispetti le condizioni specifiche di detta Operazione.

Per una migliore lettura delle procedure, si ritiene opportuno integrare il testo del Cap. 6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria dello schema di bando della sottomisura 4.2 approvato con DGR n. 126 del 22/02/2016 e successivamente modificato dalla DGR n. 262 del 25/03/2016, pubblicato con decreto del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura n. 179 del 01/04/2016, con il seguente periodo che chiarisce le modalità di redazione della graduatoria: "A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regio-



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*nale di misura predisporre la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili. Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione del contributo nei limiti della disponibilità finanziaria relativa a ciascun tipo di Operazione. Sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite. L'assegnazione del contributo avverrà nel rispetto dei limiti previsti dalla disponibilità finanziaria di ciascuna Operazione. Prima dell'approvazione della graduatoria, potranno essere rimodulate le risorse assegnate alle due Operazioni al fine di garantire il pieno utilizzo della disponibilità finanziaria prevista per la misura 4.2 pari ad € 7 milioni. Se ciò non fosse possibile, qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento anche parziale di una o entrambe le Operazioni, il richiedente avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, realizzando comunque la totalità del progetto. In caso contrario a seguito di espressa rinuncia, il responsabile del procedimento procederà nello scorrimento della graduatoria con gli stessi criteri fino al completo esaurimento della dotazione finanziaria. La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura."*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato B

**CONDIZIONI GENERALI DI VALIDITÀ DEI REGIMI DI AIUTO DI STATO  
E DI AMMISSIBILITÀ DELLE OPERAZIONI SOGGETTE  
ALLE REGOLE SUGLI AIUTI DI STATO**

**Tali condizioni si applicano a tutti gli aiuti in esenzione e notificati relativi alle misure/sottomisure del PSR 2014/2020**

Come definito dall'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) n. 1303/2013 ai fini dell'attuazione delle misure del PSR sono considerati **aiuti di stato** gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFU.

Ai sensi dell'articolo 107 TFUE, le misure di sostegno finanziario concesso attraverso risorse pubbliche che siano idonee ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese e a incidere sulla concorrenza sono in principio incompatibili con il diritto dell'Unione.

Tuttavia, la norma medesima contempla alcune deroghe, in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 e 3, TFUE).

Gli aiuti di Stato possono essere suddivisi in tre categorie:

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva
- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva
- gli aiuti cd. *de minimis*.

Nel capitolo 12 del PSR sono indicate le misure per le quali è previsto un finanziamento nazionale integrativo, mentre nel capitolo 13 si individuano le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, e le norme di riferimento dell'Unione.

In particolare, al PSR si applicano le seguenti norme:

- 1) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014;
- 2) Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 198 del 27/06/2014;
- 3) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 01/07/2014;
- 4) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26/06/2014;
- 5) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis",



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013;  
Ai regimi autorizzati/esentati dalla Commissione si applicano integralmente le disposizioni previste dalle parti comuni e specifiche di tali norme .

**Condizioni generali valide per tutti i regimi di aiuto di stato***Trasparenza degli aiuti ed intensità degli aiuti*

I bandi di finanziamento e l'atto di concessione dell'aiuto devono riportare i riferimenti normativi alle regole sugli aiuti di stato dell'Unione applicabili, il titolo di dette norme e il riferimento agli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per le Misure/sottomisure, azioni ed interventi del PSR che sono assoggettati alla normativa sugli aiuti di stato, il richiedente/beneficiario dell'aiuto è informato, se questo rientra tra i cosiddetti aiuti *de minimis*, o, in alternativa, è informato sul codice del regime di aiuto di stato in base al quale gli è concesso l'aiuto.

Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.

Nel caso di aiuti concessi in forma di sovvenzione, l'ESL corrisponde all'importo dell'aiuto concesso.

Qualora si concedano aiuti nella forma di prestiti agevolati, l'ESL è calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione; mentre, nel caso degli aiuti concessi sotto forma di garanzie, l'ESL è calcolato in base ad un metodo approvato dalla Commissione. Per questi tipi di aiuto, i bandi definiscono le specifiche norme e riferimenti necessari a stabilire qual è il tasso di riferimento ed il metodo di calcolo dell'ESL.

Gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti e stabilito in base alle disposizioni della Commissione europea pubblicate al seguente link:

**[http://ec.europa.eu/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html)**

Non sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuto:

- a) gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;
- b) gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

*Effetto di incentivazione*

Sono concessi aiuti di stato che hanno esclusivamente un effetto di incentivante.

In linea generale, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, secondo quanto disposto dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, "le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. Inoltre le spese sono ammissi-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*bili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023".<sup>1</sup>*

In base all'art. 65 Reg. (UE) n. 1303/2013, comma 6, non sono selezionati per il sostegno del FEASR le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di sostegno nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

In caso di modifica del Programma la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione (art. 65.9 Reg. (UE) n. 1305/2013).

In linea generale sono quindi considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 19.1, nonché le spese di "preparazione delle attività di cooperazione del GAL" (art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. 1303/2013) e del "supporto tecnico preparatorio" (art. 44, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) n. 1305/2013) previste per le sottomisure 19.3 e 19.4;
- le spese sostenute nell'ambito della misura 20;
- le spese sostenute nell'ambito della sottomisura 3.1 per la partecipazione ad un sistema di qualità tra la data di emanazione del bando e la presentazione della domanda di sostegno, qualora tali spese siano propedeutiche alla domanda di sostegno;
- inoltre, in base al paragrafo 1 dell'art. 60 comma 1 dello stesso regolamento, "*In deroga all'art. 65, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1303/2013, in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale*";

Non si considera aiuto al funzionamento il sostegno concesso nell'ambito della misura 9 alle associazioni e organizzazioni di produttori riconosciute dal 1 gennaio 2014 per le attività rientranti nel piano aziendale che verrà presentato con la domanda di sostegno e comunque per le attività e le spese rispettivamente realizzate e sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

A tale riguardo, si applicano le procedure stabilite al paragrafo 2.1 delle presenti linee guida.

#### *Cumulo degli aiuti di stato*

Agli aiuti di stato validi ai fini dell'attuazione del PSR, si applicano le regole di cumulo previste dai regolamenti unionali pertinenti ed in particolare quelli previsti da:

<sup>1</sup> Il regolamento in italiano prescrive 31 dicembre 2022, si tratta in realtà di un refuso, essendo la data ultima quella del 31 dicembre 2023, come da versione inglese e come per gli altri fondi.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- paragrafo 3.5, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento UE n. 702/2014, cosiddetto regolamento per l'esenzione dalla notifica degli aiuti a favore dei settori agricolo, forestale e delle zone rurali;
- articolo 8 del regolamento UE n. 651/2014, cosiddetto regolamento di esenzione generale dalla notifica;
- articolo 5 del regolamento UE n. 1407/2013, o regolamento *de minimis* generale

Le varie disposizioni normative a cui si fa riferimento hanno quale criterio generale che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato o aiuti *de minimis*, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Inoltre, nel caso degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica<sup>2</sup> a norma del regolamento UE n. 1407/2013, tali aiuti possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale stabilito all'articolo 3 par. 2 del regolamento UE n. 1407/2013 (pari a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari).

### Condizioni generali valide per i regimi di aiuto di stato notificati o comunicati in esenzione dalla notifica

#### *Clausola Deggendorf*

Non è ammessa la concessione di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, non è ammessa la concessione di aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati.

A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.

#### *Imprese in difficoltà*<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Si veda definizione di "Impresa unica" riportata al paragrafo "Regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al regolamento UE n. 1407/2013 (*de minimis* generale)"

<sup>3</sup> L'impresa in difficoltà è un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione, articolo 1 comma 6 Reg UE 702/14.

Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n.702/2014 e nella Parte I, capitolo 2.4, comma 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (vedi nota 3).

*Pubblicazione ed informazione*

L'Autorità di Gestione del PSR pubblica, in un proprio sito web dedicato, <http://agricoltura.regione.marche.it/>, le informazioni minime previste dalla normativa dell'Unione (con particolare riferimento all'articolo 9 del regolamento UE n. 702/2014, all'articolo 9 del regolamento UE n. 651/2014, ed al paragrafo 3.7, Parte I degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali).

**Regole particolari di applicazione dei regimi di aiuto comunicati in esenzione dalla notifica**

*Dimensione aziendale*

Ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di micro impresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I del regolamento UE n. 702/2014.

*Soglie di notifica*

Agli aiuti di stato in regime di esenzione dalla notifica si applicano le soglie di notifica previste rispettivamente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 651/2014 e all'articolo 4 del regolamento (UE) n.702/2014. Non sono concessi aiuti che superano tali soglie.

In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione generale, Reg (UE) 651/14, si riportano di seguito i riferimenti degli articoli da applicare:

Misura 6.4	art. 41
Misura 7.2	art. 41
Misura 7.3.a	art. 52
Misura 7.4	art. 55 e 56
Misura 7.5	art. 55 e 56
Misura 7.6.a	art. 55 e 56

Le suddette soglie non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

In relazione alle misure per le quali si prevede l'esenzione settore agricolo Reg (UE) n.702/2014 si fa riferimento, in via non esaustiva, alle seguenti soglie di aiuto individuale calcolato come equivalente sovvenzione lorda (ESL):

Tipo di Intervento PSR 2014-2020	Riferimento al Reg. (UE) n. 702/2014	Soglia di notifica



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria (Tipo di intervento 4.1)	articolo 14	500.000 EUR per impresa e progetto di investimento
aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (Tipo di intervento 4.2 con prodotti allegato I in uscita)	articolo 17	7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento
aiuti agli investimenti a favore della conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nell'azienda agricola (Tipo di intervento 7.6.a)	articolo 29	500.000 EUR per impresa e per progetto di investimento
aiuti alla forestazione e all'imboschimento (Tipo di intervento 8.1)	articolo 32	7,5 milioni di EUR per progetto di formazione
aiuti a favore dei sistemi agroforestali (Tipo di intervento 8.2)	articolo 33	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale
aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (Tipo di intervento 8.5)	articolo 35	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale (Tipo di intervento 4.3.a)	Articolo 40	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (Tipo di intervento 8.6)	Articolo 41	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

aiuti per investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (Tipo di intervento 4.2 con prodotti non allegato I in uscita)	Articolo 44	7,5 milioni di EUR per progetto di investimento
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------

*Relazioni (art. 12 Reg UE 702/14)*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del presente regolamento relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

- a) epizootie o organismi nocivi ai vegetali di cui all'articolo 26;
- b) informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all'articolo 30.

*Controllo (art. 13 Reg UE 702/14)*

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

*Utilizzo del Registro nazionale degli aiuti di stato*

Gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 sono iscritti nel Registro informatico degli aiuti di stato predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) disponibile nelle pagine internet del Sistema informativo agricolo nazionale. Il registro comprende anche il catalogo dei regimi di aiuto nel quale vengono inserite tutte le informazioni richieste dalla normativa europea appunto relative ai singoli regimi previsti dal PSR.

Al fine di compiere i controlli sul rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regolamento *de minimis* generale, nelle more della piena operatività del Registro nazionale degli aiuti di stato (BDA) predisposto dal Ministero dello sviluppo economico e previsto dall'articolo 52 della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e nelle more dell'approvazione dei criteri di interoperabilità di detto strumento con il Registro predisposto dal MIPAAF, vengono utilizzati i modelli "tipo" di dichiarazione sostitutiva elaborati ed approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014.

Ai sensi della L. n. 234 del 24 dicembre 2012, art. 52, comma 7, i provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti indicano inserimento delle informazioni nel registro predisposto dal MipAAF e l'avvenuta interrogazione dello stesso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le presenti indicazioni operative per la raccolta, la gestione ed il controllo dei dati e delle informazioni relative agli aiuti di stato rimangono comunque soggette e subordinate ai successivi eventuali provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico di disciplina della BDA e delle regole di interoperabilità tra strumenti.

*IVA Imposta sul valore aggiunto*

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed all'art. 7 par. 2 del reg.UE 702/14, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE , salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

In generale, quindi, il costo dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 107 del Trattato.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 11, del regolamento 1303/2013 infatti, *"il trattamento dell'IVA al livello degli investimenti realizzati dai destinatari finali non è preso in considerazione ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa nell'ambito dello strumento finanziario"*. Nel caso di combinazione del sostegno erogato tramite strumenti finanziari con sovvenzioni dirette, alle sovvenzioni si applica comunque l'articolo 69, paragrafo 3, lettera c